

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

adottato con delib. di CC n. 165 del 18.11.1987

Capitolo I

Art. 1

La dichiarazione o avviso di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti o da persona convivente con defunto o da un altro delegato o in mancanza da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono state informate.

Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile.

Art 2

In base alla lettera a) dell'art. 103 T.U.LL.SS. 27/7/1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitarie e statistiche.

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934.

(denuncia di malattia infettiva).

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte al Sindaco è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13.2.64, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 21.10.75 n. 803.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne invieranno sollecitamente copia fotostatica all'U.L.S.S. del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, dovranno essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 4

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile fa effettuare l'accertamento di morte al medico necroscopo.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento di Stato Civile.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico pubblico o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli Stabilimenti Ospedalieri le funzioni del medico necroscopo sono svolte dal Direttore Sanitario o da altro medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 14, 15 e 16.

Art. 5

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9.7.39, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato- Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 7 del DPR 21.10.1975, n. 803.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 38 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 6

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'art. 23 – 2° comma - e 33, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Verranno inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal responsabile del Settore Igiene Pubblica.

Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e che la morte è accertata e apparentemente è presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura.

Art. 8

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 9

Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopo.

Art. 10

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare all'Ufficiale di Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6' mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7' mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 11

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.2.1961 n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico- scientifici.

Il Sindaco visto l'art. 36 del DPR 12.10.75 n. 803 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo su proposta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o a richiesta del Medico Curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 12

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964 n. 185.

art. 13

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'Ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco, per eventuale rettifica da parte del Responsabile del Settore Igiene Pubblica, della scheda di morte contemplata dall'art. 2 del presente regolamento e la conseguente comunicazione all'ISTAT.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del TULLSS 27.7.1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione o trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 15

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il Sindaco potrà ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge, disponendo la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 17

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli art. 4, 6 e 8 del presente regolamento. Devesi inoltre prevedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

Il Comune deve avere, nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.2.64 n. 185.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. I depositi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuativamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata essa pure di apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita o sotto la sorveglianza del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 21

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 22

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 23

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Il coperchio sarà congiunto alle pareti mediante viti distanti l'una dall'altra 40 cm. E' vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile per i feretri destinati all'inumazione.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, é perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di 3 centimetri.

E' indifferente che la cassa metallica racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali della cassa mediante viti poste di 20 in 20 centimetri.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 centimetri l'una dall'altra non più di 50 centimetri e saldamente fissate al feretro con chiodi o viti.

Art. 24

La chiusura del feretro è fatta alla presenza dell'incaricato comunale al servizio di polizia mortuaria o in sua assenza da personale da lui delegato. In ogni caso deve essere eseguita dopo che sono state date le autorizzazioni: previste dalle leggi vigenti ed accertato che sono state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma e il feretro.

Art. 25

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art 23 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Art. 27

Il trasporto dei cadaveri al cimitero viene effettuato a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri, e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 18 e 19 del citato DPR n. 803.

Art. 28

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco, dopo che è stato verificato l'ottemperamento delle prescrizioni date e secondo quanto stabilito negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione al Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 29

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 33 e, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E'consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni che l'Autorità Sanitaria porrà, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, la salma sarà sepolta nel cimitero del comune ove è avvenuto il decesso e l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 26 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 33, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 30

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 31

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dal luogo del decesso del deposito di osservazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il Sindaco potrà, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

Art. 32

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 33

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, che distino tra loro più di 25 Km allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, come previsto dall'art. 23, 2' comma e seguenti di questo regolamento, ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del DPR 21.10.1975 n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto, secondo le modalità previste dal 1' comma, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 34

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo precedente è eseguito dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dopo che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dagli artt. 14 e 15.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 35

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 25 del DPR 21.10.1975 n. 803.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 26 e 27 del citato DPR 21.10.1975 n. 803.

Art. 36

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso per consentire al custode del cimitero di adempiere a quanto previsto dall'art. 105 n. 7 del presente regolamento. Per i feretri provenienti da Stati Esteri si applicano le procedure previste dagli artt. 25, 26 e 27 del DPR 21.10.75 n. 803.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano prescrizioni del Responsabile del Settore Igiene Pubblica che dispongano diversamente.

Art. 37

Tanto nel caso dell'art. precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi o per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 38

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 34 del DPR 21.10.1975 n. 803.

Art. 39

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 35 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Il trasporto di ossa umane o resti mortali non è soggetto all'impiego di vettura funebre. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto, qualora questo sia sconosciuto deve essere indicato il luogo e la data di ritrovamento.

Capitolo V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 40

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 39, 41, 42 e 43 del DPR 21.10.1975 n. 803.

Capitolo VI

CREMAZIONI - IMBALSAMAZIONI

Art. 41

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri, associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, perché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.
2. Certificato in carta libera del medico curante quale Responsabile del Settore Igiene Pubblica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al punto 2, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 42

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 43

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere

Art. 44

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaio appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 45

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 28 e 35 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 46

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 82 del DPR 21.10.1975, n. 803, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali e anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, perché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 47

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale pubblicate con R.D. 29.5.1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica da parte del Responsabile del Settore Igiene pubblica, della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Settore Igiene Pubblica ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS. 2.7.1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 48

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Settore Igiene Pubblica e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta. apposta autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

1. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
2. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 33 è eseguito dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 16, 17 e 18.

Art. 49

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 165.

Capitolo VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 50

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 3.

Per la tumulazione occorre che l'incaricato del Responsabile del Settore Igiene Pubblica (incaricato comunale al servizio di polizia mortuaria) verifichi che il condizionamento della salma sia avvenuto nel rispetto degli artt. 77 e 78 del DPR n. 803 del 21.10.1975.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Settore Igiene Pubblica, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 51

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 50; egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 50, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 52

I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 53

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, anche trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 54

Le salme addotte al cimitero saranno deposte in:

- a) tombe a terra;
- b) fosse comuni;
- c) tombe di famiglia;
- d) tombe o loculi individuali;
- e) tombe monumentali;
- f) ossari individuali per resti mortali;
- g) colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- h) loculi.

Capitolo VIII

INUMAZIONI

Art. 55

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 56

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 57

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 58

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda a m. 2, la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80; non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprano un'estensione maggiore di due terzi delle fosse. Le fosse stesse debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Questo spazio non potrà essere coperto da materiale impermeabile ma lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

Art. 59

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole che costituiscono il fondo delle casse devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Qualora la salma sia stata composta in doppio feretro prima della inumazione saranno praticati nella parte superiore della cassa idonei fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Art. 60

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 61

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 57.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 62

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, perché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Sindaco disporrà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 63

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo. Dovrà essere redatto un progetto che dovrà riportare il parere favorevole del Sindaco.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo.

Dietro apposita domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

I caratteri di tali iscrizioni dovranno essere tutti uguali.

Capitolo IX

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 64

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 65

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 64 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del DPR 21.10.1975, n. 803.

Art. 66

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 67

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 68

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro successori escluso ogni altro.

[Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

1. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado con i rispettivi coniugi;
2. i fratelli e le sorelle con i rispettivi coniugi;
3. il coniuge.]*

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

* Comma così modificato con delibera consiliare n. 165 del 18.11.1987: il testo precedente recitava:

“Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;*
- 2) i fratelli e le sorelle consanguinee;*
- 3) il coniuge.”*

[Art. 68 bis

Per l'assegnazione di tombe di famiglia e di loculi di vecchia costruzione (che si rendano disponibili per fine concessione o per altri motivi), nonché per l'assegnazione di quelli di nuova costruzione, si procede mediante la formazione di una graduatoria, secondo il seguente ordine di priorità decrescente:

- 1) il concessionario (o uno degli aventi diritto, se il concessionario è deceduto), allo scadere della concessione, nel caso in cui intenda rinnovarla per i medesimi aventi diritto;
- 2) il defunto tumulato in regime di provvisorietà in uno dei cimiteri comunali, secondo l'ordine della data del decesso. Se le sepolture provvisorie della stessa famiglia sono più di una, è data la precedenza a queste ultime;
- 3) il defunto residente in vita (o in parte di essa) nel Comune, al momento del decesso;
- 4) il defunto deceduto a Marostica, indipendentemente dalla residenza;
- 5) la persona vivente residente nel Comune (per quanto riguarda i loculi, con le limitazioni di cui al successivo art. 69); la persona coniugata o vedova può chiedere per se stessa l'assegnazione di un loculo attiguo a quello concesso al coniuge;
- 6) nel caso dei cimiteri di Crosara, Pradipaldo, San Luca, Valle San Floriano e Vallonara, la precedenza va alle famiglie residenti nella frazione in cui è ubicato il cimitero;
- 7) in caso di uguale posizione in graduatoria, vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nei loculi di nuova costruzione, quando l'onere di concessione sia lo stesso indipendentemente dal livello, l'assegnazione – una volta stabilita la graduatoria con i criteri suddetti – avviene seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei loculi stessi.

Per quanto riguarda la concessione di cellette ossario, la scelta è libera e non si procede alla formazione di graduatoria. Le cellette ossario possono essere concesse anche per la tumulazione di resti mortali provenienti da altri comuni.]*

Art. 69

[Le nicchie e i loculi dovranno contenere un solo feretro. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma della persona indicata dal concessionario.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data di concessione.

La concessione è consentita anche a persone viventi, purché di età non inferiore ai 65 anni.

E' consentita, inoltre, la concessione a persone viventi di età inferiore agli anni 65 purché coniuge dei richiedenti ultrasessantacinquenni o coniugi vedovi.

In questi casi è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 1/40 delle tariffe vigenti per ciascun anno intercorrente fra la data di concessione e quella della tumulazione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo nel rispetto dell'art. 81, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

E' consentita la collocazione nello stesso loculo e tomba di famiglia di cassetine di zinco contenenti i resti mortali in occasione di tumulazione di salme o in caso di estumulazione straordinaria.

E' permesso collocare cassette contenenti resti mortali di cui all'art. 35 del D.P.R. 803/75, od urne di ceneri di cui all'art. 82 dello stesso decreto in apposito spazio separato situato all'interno della sepoltura per famiglia o in loculi ossario individuali.

E' ammesso, in casi particolari ed eccezionali, il prestito del loculo previa autorizzazione del Sindaco.]**

* Articolo aggiunto con delibera consiliare n. 107 del 26.11.2009.

***) Articolo modificato e integrato con delibera del C.C. n. 220 del 28.12.1988.

Il testo originariamente recitava:

“Le nicchie e i loculi dovranno contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma della persona indicata dal concessionario. Nel caso che tale indicazione non venga fatta al momento della concessione, il concessionario è obbligato, per sé ed eredi, a farla prima della tumulazione, limitatamente ai seguenti gradi di parentela ed affinità:

- 1) ascendenti o discendenti in linea retta in qualunque grado;*
- 2) fratelli e sorelle;*
- 3) il coniuge;*
- 4) i suoceri, i generi, le nuore e i nipoti.*

*[Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data di tumulazione della salma.]****

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno nel rispetto dell'art. 81, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

E' consentita la collocazione nello stesso loculo e tomba di famiglia di cassettoni di zinco contenenti i resti mortali in occasione di tumulazione di salme o in caso di estumulazione straordinaria.

E' permesso collocare cassette contenenti resti mortali di cui all'art. 35 del D.P.R. 803/75, od urne di ceneri di cui all'art. 82 dello stesso decreto, in apposito spazio separato situato all'interno della sepoltura per famiglia o in loculi ossario individuali.

E' ammesso, in casi particolari ed eccezionali, il prestito del loculo previa autorizzazione del Sindaco.”

*** Il comma era già stato oggetto di una prima modifica con delibera consiliare n. 165 del 18.11.1987: il testo in origine recitava:

“Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di acquisto del loculo.”

Art. 70

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Sindaco.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative. I caratteri di tali iscrizioni dovranno essere tutti uguali.

Art. 71

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione del Consiglio Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati .

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

Art. 72

[La rinuncia a concessioni cimiteriali perpetue (aree, tombe di famiglia, loculi e celle ossario) rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75 sarà ammessa a condizioni che siano libere da salme e / o resti.

Al concessionario sarà riconosciuto salvo accettazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo pari a un terzo della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un massimo di un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La rinuncia a concessioni cimiteriali rilasciate a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni (loculi e celle ossario) sarà ammessa a condizione che le sepolture suddette siano libere da salme e /o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 40 anni, in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata,
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

In ogni caso la rinuncia non potrà essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.] *

*) Articolo sostituito con delibera del C.C. n. 47 dell'08.07.1997.

Il testo precedente recitava:

["Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

*Il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia non è trasmissibile agli estranei sia per atto tra vivi che per testamento, e non può essere soggetto a pegno o vincolo. Il concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla concessione di tutta o di parte della tomba di famiglia solo a favore del Comune, che corrisponderà un compenso, a titolo di parziale rimborso, che sarà determinato di volta in volta dalla Giunta Municipale sulla base del 70% del valore della tomba stessa."]***

***) L'articolo era già stato oggetto di una prima modifica con delibera consiliare n. 165 del 18.11.1987. Il testo originariamente recitava:

"Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico al posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti."

Art. 73

Nessuna opera, di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 74

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 75

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni e perpetue, rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove il Comune verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 99 e 100 del citato DPR n. 803.

Art. 76

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capitolo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 77

Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si fanno, quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è inoltrata, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e se anche con tale provvedimento lo scopo, non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Art. 78

Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 83 del DPR 21.10.1975 n. 803 vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che vennero prima occupate.

Art. 79

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 39.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 80

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica e del custode.

Art. 81

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 82

Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 87 del DPR 21.10.75, n. 803 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 79 del presente regolamento.

Art. 83

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero e alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

Art. 84

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Responsabile del Settore Igiene Pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 84 del Regolamento di polizia Mortuaria 21.10.75 n. 803.

Art. 85

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 86

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Settore Igiene Pubblica abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 87

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro i contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Settore Igiene Pubblica chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 88

Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le operazioni saranno svolte osservando le normali precauzioni igienico sanitarie. In particolare, il personale addetto vestirà abiti adeguati e guanti di gomma.

Art. 89

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella annessa al presente regolamento.

Capitolo XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 90

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art 7 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 91

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 102 del DPR 21.10.75, n. 803 e contemplate dall'art. 340 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 92

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode "residente" in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XII**PULIZIA DEL CIMITERO****Art. 93**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 94

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 95

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 96

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 97

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese

Art. 98

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 99

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 100

E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 101

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 102

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 103

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell' Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali.

Art. 104

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 105

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici dei loculi ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;

- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- 8) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme,
- 9) avvertire il Responsabile del Settore Igiene Pubblica per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 106

Per il custode del cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 108

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato grave, coll'ammenda fino a £ 80.000=, ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche.

Capitolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 109

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 21.10.1975, n. 803 e nel T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265.